



COMUNE DI POMAROLO
www.comune.pomarolo.tn.it



COMUNE DI VILLA LAGARINA
www.comune.villalagarina.tn.it



COMUNE DI NOGAREDO
www.comune.nogaredo.tn.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio Appalti

ALLE DITTE INVITATE

Villa Lagarina, 02/07/2018
Prot. n. F920- 0003328 - 02.07.2018P

Oggetto: Invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario relativo ai lavori di: "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO LUNGO UN TRATTO DELLA VIA BELVEDERE E VIA ERTA DEI FRIULI NEI CENTRI ABITATI DI NOARNA E SASSO DI NOGAREDO EX ART. 21, C. 5 L.P. 23/1990".

CODICE DEI LAVORI CUP: G97H18001610007

CODICE DEI LAVORI CIG: Z74242A40D

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12.00 DEL GIORNO 12/07/2018

APERTURA BUSTE: ORE 14.30 DEL GIORNO 12/07/2018

CRITERIO: MASSIMO RIBASSO

CONTRIBUTO ANAC: NO

AVCPASS: NO

SUBAPPALTO: NO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA: DOTT.SSA MARIANNA GARNIGA.

La scrivente Centrale Unica di Committenza intende effettuare, per conto del Comune di Nogaredo, un sondaggio preliminare preordinato all'affidamento a cottimo fiduciario di cui all'art.52 della L.P. n. 26/1993 e s.m. mediante confronto concorrenziale con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo complessivo posto a base d'appalto ai sensi dell'art.16, c. 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 178 c. 3 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e i. per i **"lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo un tratto della Via Belvedere e Via Erta Dei Friuli nei centri abitati di Noarna e Sasso"**, ai sensi dell'art. 21, c. 5 L.P. 23/1990, secondo gli elaborati progettuali allegati alla presente lettera d'invito.

Secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione a buste chiuse con il **criterio del massimo ribasso**.

Con la presente

SI INVITA

ai sensi del Titolo VIII, art. 178 comma 1 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., Codesta Spettabile Impresa a partecipare alla presente procedura di gara per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto,

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –
tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto".

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Modulo di autodichiarazione "allegato A";
- Modulo offerta economica "allegato B";
- Capitolato speciale d'appalto "allegato C";
- Relazione tecnica ed estratti cartografici "allegato D";
- Documentazione fotografica "allegato E";
- Computo metrico estimativo "allegato F";
- Elenco prezzi unitari "allegato G";
- Riepilogo generale dell'opera "allegato H".

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi sotto riportati.

PREMESSE

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	€ 39.507,41
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00.
Totale importo a base d'asta	€ 39.907,41.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

- **CATEGORIA PREVALENTE ED UNICA: OG3** (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	€ 39.507,41
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00.
Totale importo	€ 39.907,41.

Non è ammesso il subappalto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI

- **Tipologia del contratto da stipulare:**
A misura.
- **Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):**
Numero giorni naturali consecutivi: 20 (venti) dal verbale di consegna lavori.
- **Consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993:**
In caso d'urgenza è possibile effettuare la consegna anticipata dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993.
- **Penale:**
La penale giornaliera per ritardo è pari all' 1 per mille (1 ‰) dell'ammontare netto contrattuale.
- **Pagamenti:**
I pagamenti saranno effettuati secondo i tempi e le modalità previste agli artt. 11 e 12 del capitolato speciale d'appalto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (**Comune di Nogaredo**).

NON SONO AMMESSI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E AVVALIMENTO AL FINE DI CONSEGUIRE REQUISITI NON POSSEDUTI.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 3, limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.P. n. 2 del 2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 3, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 3, debitamente compilata anche la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 4.

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

L'affidamento avviene con il **criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

NON E' previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, c. 1 della L.P. 26/1993 e s.m.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per l'ammissione alla gara, l'offerta dovrà **pervenire** alla Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti - istituita presso il Comune di Villa Lagarina, Piazza S.M. Assunta n.9, 38060 Villa Lagarina (TN) a mezzo posta, consegnata a mano, a mezzo corriere

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12.07.2018 a pena di esclusione (non farà fede la data del timbro postale d'invio ma unicamente la data e l'ora d'arrivo)

L'APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI VILLA LAGARINA IN PIAZZA S.M. ASSUNTA N. 9 - 2° PIANO – SALA RIUNIONI

ALLE ORE 14.30 DEL GIORNO 12.07.2018

Limitatamente all'offerta ma in separate buste contenute nel plico d'invio, i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti **firmati in originale**:

1. **L'autodichiarazione (allegato "A")** prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui alla presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui al paragrafo 4);
2. Il Capitolato Speciale d'appalto – Norme Amministrative (allegato "C") sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
3. Il Computo Metrico Estimativo (allegato "F") sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
4. **Impegno** dell'operatore economico ad accettare il miglioramento del prezzo di gara, in caso di aggiudicazione. In tale ultimo caso verrà applicata **una ulteriore riduzione dell'1% (uno per cento) dell'importo di aggiudicazione** (solo importo lavori) ai sensi del comma 5 dell'art. 83 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84 Leg.
5. **Offerta economica in busta chiusa e sigillata** con mezzo idoneo (**allegato "B"**), inserita nel plico d'invio unitamente all'altra busta contenente la documentazione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, **non è dovuta la cauzione provvisoria.**

Il concorrente avrà cura di classificare il documento di cui al precedente **punto 5** nella categoria **"Allegato economico"**.

Il mancato inoltro della documentazione e dell'offerta o la mancata sottoscrizione in originale, comporta **l'esclusione dalla gara.**

Nel momento della consegna a mano o a mezzo corriere dell'offerta, la stazione appaltante, su richiesta, rilascerà ricevuta.

2.1.1 Richiesta informazioni

Informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento di gara, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto al seguente indirizzo: **villalagarina@legalmail.it** entro le ore **12:00 del 09.07.2018.**

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta verrà inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito;
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceverà copia dei chiarimenti.

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente appaltante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La documentazione sopra citata ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere firmati in originale** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

• DICHIARAZIONE RELATIVA A: DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE - POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE DICHIARAZIONI

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona legalmente autorizzata ad impegnare lo stesso), prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1.

- In base al combinato disposto del comma 8 dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016, del comma 5 dell'art. 83 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-Leg. e del comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'offerta è altresì corredata dall'impegno dell'operatore economico di accettare un ulteriore miglioramento del prezzo di gara qualora l'offerente risultasse aggiudicatario del contratto. In tale caso l'aggiudicatario si obbliga ad accettare una ulteriore riduzione dell'1% (uno per cento) dell'importo di aggiudicazione.

3.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello "A" allegato al presente invito, attestante:**

DATI IDENTIFICATIVI

MOTIVI DI ESCLUSIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**

oppure

- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

Si riportano di seguito gli artt. 57 della Direttiva 2014/24/UE e 80 del D.Lgs. 50/2016 non espressamente previsti dalla normativa provinciale.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (Vedi nota 1 art. 24 L.P. 2/2016).

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi **relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali** e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. (Vedi nota 2 art. 24 L.P. 2/2016).

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere

provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro nonché dai contratti collettivi);

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali (Vedi nota 3 art. 24 L.P. 2/2016);

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59;

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4¹.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore

economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

1) Art. 80 comma 6 .Lgs 50/2016

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5

2) Art. 80 comma 10 .Lgs 50/2016

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Articolo 80 D.Lgs. 50/2016 - Motivi di esclusione

- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto.
- L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
- l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999.
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (L. 203/1991), non risulti avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981.
- L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990.

ALTRE DICHIARAZIONI

"di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,

— giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,

— effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”;

— di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI NOGAREDO da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;

— consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione” e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;

— di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Nogaredo ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controlla dal Comune di Nogaredo.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE).

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 7.

3.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

• DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata in originale, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

• **IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

Ai sensi dell'articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale **può partecipare** alla procedura **a condizione che dichiari** - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - di aver depositato il suddetto ricorso e di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla presente procedura.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre tutti i documenti previsti dal successivo paragrafo 4.2. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'affidamento.

• **IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - la seguente documentazione:

- a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
 - circa i motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2 del 2016 e attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - attestante l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'avvalimento è ammesso esclusivamente per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e agli effetti dell'art. 186 bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle (Soccorso istruttorio – Paragrafo 3.2).

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dalle lettere a) e b) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

3. "Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
4. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
 - a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento."

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad **avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione**. La scrupolosa compilazione del modello agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si ribadisce che comporta l'esclusione dalla gara:

- La mancata presentazione dell'offerta o di tutti o parte dei documenti richiesti;
- La mancata sottoscrizione in originale dell'offerta e dei documenti richiesti.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni

saranno inviate tramite PEC.

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il responsabile del procedimento di gara, alla presenza di altri due funzionari, procede:

- ad aprire i documenti presentati dalle Imprese, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- ad aprire le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“Allegato economico”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- a formare la graduatoria.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si provvederà al relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dal Servizio di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due funzionari presenti.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà data tempestivamente comunicazione, ai partecipanti dell'esito della stessa.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

6. IMPOSTA DI BOLLO

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, è pari ad € 16,00.- (n. 1 marca da bollo da € 16,00.) da apporre sull'offerta modello “B”.

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa AUSILIARIA (concordato in continuità aziendale), alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L. p.2/2016 e del possesso dei requisiti, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 (Vedi paragrafo 3.1).

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione richiederà, a mezzo PEC, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.P. 2/2016, dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, riportati al paragrafo 3.1.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del Governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte del Servizio/Struttura di merito, i seguenti documenti:

a) UN PIANO DI SICUREZZA sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (in quanto per i lavori oggetto del presente contratto non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.);

b) UN PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a).

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.P. 26/93.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle

persone fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale.

Il trattamento dei dati che il Comune di Nogaredo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il Comune di Nogaredo;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente per il centro di costo;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa in parola

Per chiarimenti Codesta Impresa potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Marianna Garniga email: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; pec: villalagarina@legalmail.it.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Procedimento di gara
dott.ssa Marianna Garniga